

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE, STUDI GEOLOGICI E PRESTAZIONI ACCESSORIE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI CITTÀ DELLA PIEVE (PG).

CUP F91E14000390008

CIG 62544073EE

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1

PROT. N. 58562 del 22/06/2015

Buongiorno,

in riferimento alla gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:

Al p.to 2 .3.iv) pag 13 delle “note integrative del bando” si richiede:

iv. per ciascun servizio di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione con relativa indicazione della categoria e classe, [giusta tariffa professionale](#), nonché il soggetto che ha svolto il servizio e il relativo committente.

Cosa si intende per “giusta tariffa professionale”, l’onorario percepito per quell’incarico?

RISPOSTA

No. Si intende l’indicazione delle categorie e classi previste dalle tariffe professionali.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2

PROT. N. 59085 del 23/06/2015

Volevamo sapere se il geologo deve compilare i modelli come gli altri professionisti e in questo caso l’importo dei lavori è 106.000,00 € Classe e Cat. Ib?

oppure va indicato solo nel raggruppamento temporaneo? e in questo caso deve firmare tutta la modulistica con gli altri professionisti?

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

*Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146*

RISPOSTA

Si premette che l'ex AVCP (oggi ANAC) ha più volte chiarito la natura del rapporto fra geologo e affidatario (es. Determinazione Avcp del 27 febbraio 2002 n. 3, Parere di Precontenzioso n. 258 del 10/12/2008, Parere di Precontenzioso n. 52 del 11/03/2010, Determinazione n. 4/2015), che può essere indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa con esclusione dei rapporti di consulenza professionale "ad hoc", che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata nei casi previsti dalla normativa vigente, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell'affidamento dell'incarico.

Si precisa che, come previsto dal Bando di gara, punto III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione - l'indicazione dei componenti il gruppo di lavoro è rimandata alla fase di presentazione dell'offerta ma è evidente che il requisito relativo alla presenza del geologo, in una delle suddette forme, deve essere posseduto alla data di scadenza del bando.

Ovviamente nel caso in cui il geologo si presenti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo, il medesimo professionista dovrà sottoscrivere i modelli A1 e A2, come previsto dalla disciplina di gara.

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3
PROT. N. 59465 del 24/06/2015**

La domanda riguarda i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni all'interno di un raggruppamento temporaneo; è necessario richiedere il permesso della PA di competenza per la partecipazione alla gara già in fase di presentazione della domanda di iscrizione/prequalifica, (prima fase, scadenza 27/07) oppure si può presentare nella seconda fase, al momento della presentazione dell'offerta? Nei moduli e nei documenti allegati non sono riuscita a trovare una risposta chiara in merito.

RISPOSTA

Fatto salvo il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente, la problematica sollevata attiene al rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione di appartenenza.

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 4
PROT. N. 63549 del 07/07/2015**

Buongiorno,

siamo a richiedere se i lavori di Residenza sanitaria assistita possano valere come requisiti lavori affini, per quanto riguarda la procedura ristretta a cui vorremmo essere invitati, inerente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, studi geologici e prestazioni accessorie dell'intervento di riqualificazione dell'Ospedale di Città della Pieve (PG) CUP F91E14000390008 CIG 62544073EE.

RISPOSTA

Stante la genericità della richiesta, si presume che la stessa sia riferita ai cosiddetti "servizi di punta" (punto III.2.3) *Capacità Tecnica* del bando), ove peraltro si parla di lavori "analoghi". Al riguardo, si deve considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio di punta è quella di avere svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati, e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (vds. Det. ANAC 4/2015 e Parere ex AVCP 33/2014).

Ne consegue che i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 e s.m.i. relativi a residenze sanitarie assistite sono senz'altro valutabili ai fini della dimostrazione del requisito di partecipazione indicato dalla disciplina di gara, ovviamente con riferimento alle categorie di lavori previste dalla disciplina di gara medesima.

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5
PROT. N. 64402 del 09/07/2015**

Buongiorno, relativamente al bando in oggetto, il sottoscritto possiede i requisiti per partecipare come singolo professionista.

Al paragrafo 3. della parte terza del disciplinare di gara, viene richiesto d'indicare il gruppo di progettazione, composto da almeno quattro unità.

La richiesta specifica è la seguente: basta indicare nominativamente i soggetti che in caso di aggiudicazione costituiranno il gruppo di progettazione (con le relative qualifiche) senza necessariamente costituire in R.T.P., o la costituzione dell'R.T.P. è obbligatoria?

RISPOSTA

Come previsto dalla disciplina di gara, **i componenti del gruppo di progettazione dovranno essere indicati in sede di offerta** e, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 e dell'articolo 253, comma 5, del DPR n. 207/2010, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da **professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e nominativamente indicati**, che saranno personalmente responsabili della progettazione per ciascuno dei settori specialistici.

Il numero e la qualifica delle unità minime per lo svolgimento dell'incarico è da intendersi solo in senso oggettivo, quali centri autonomi di responsabilità, purché comprendenti tutte le

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

figure previste dalla disciplina di gara.

Pertanto, la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo è una scelta che ricade esclusivamente sul candidato, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina di gara, fermo restando il divieto di subappalto di cui all'art. 91, c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Si ritiene inoltre utile rimandare alla risposta della **RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2.**

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6

PROT. 64931 del 10/07/2015

Con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione di cui all'oggetto si chiede un chiarimento in merito ai fattori ponderali da assegnare ai criteri e sub-criteri a disposizione della commissione per la valutazione delle offerte. In particolare per il Criterio 1 - Adeguatezza dell'offerta (professionalità) max 3 servizi relativi a interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto, sono qualificati affini soltanto lavori su edifici ospedalieri o anche lavori su edifici civili?

RISPOSTA

Premesso che la presente gara sarà espletata a mezzo di procedura ristretta ex art. 54 c. 2 del D. lgs 163/2006 e s.m.i. ove gli operatori economici in questa fase presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito che sarà inviata ai concorrenti ammessi al prosieguo della procedura.

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06.

Come stabilito nella Determinazione ANAC 4/2015 *“Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio, potrebbe avere una valutazione migliore”*.

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7

PROT. 65410 del 13/07/2015 E 66531 del 16/07/2015

Buongiorno, come da colloquio telefonico, sono a richiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto in oggetto.

I quesiti sono i seguenti:

1. E' necessario dimostrare i requisiti relativi anche al settore sicurezza (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione) ed antincendio con i relativi importi, così come richiesto nello specifico per le categorie edilizia, impianti idrico sanitari e antincendio, impianti termici, impianti elettrici e speciali, individuate nell'apposita tabella dei modelli A1 e A2?
2. Gli importi da indicare relativi alla categoria edilizia devono essere dimostrati dall'architetto oppure dall'ingegnere?
3. Per la dimostrazione dei requisiti è possibile fare riferimento anche a progettazioni preliminari?

RISPOSTA

1. I requisiti devono essere dimostrati con riferimento alle categorie previste dalla disciplina di gara, come desunte dalle tariffe professionali.
2. La disciplina di gara prevede esclusivamente il possesso dei requisiti con riferimento alla categoria edilizia, senza alcun riferimento alla qualificazione professionale.
3. Nei servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 e s.m.i. è ricompresa anche la redazione del progetto preliminare.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 8

PROT. N. 66472 DEL 15/07/2015

Gentilissimi,

dato che non sono ancora disponibili i dati definitivi da riportare nell'Unico 2015 circa il fatturato e altri dati contabili, si chiede se per ottemperare al requisito n°1 dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle gare in oggetto, ovvero quello del fatturato globale degli ultimi 5 anni, sia possibile far riferimento agli anni 2013-2009 anziché 2014-2010.

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

RISPOSTA

La disciplina di gara, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 253, c. 15-bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e della CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 4649 "Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", prevede che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 9
PROT. 67265 del 17/07/2015**

In merito alla risposta ricevuta (**VDS. RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7 PROT. 65410 del 13/07/2015**), sono a chiedere come poter dimostrare il punto 1 del quesito posto da un punto di vista documentale, in considerazione del fatto che le tabelle riportate nei modelli da Voi predisposti non contemplano i settori sicurezza cantieri e progettazione antincendio.

RISPOSTA

Nell'attuale fase della procedura è richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti senza alcun onere di produzione documentale.

Qualora il concorrente ritenga di fornire ulteriori informazioni, può integrare il modello, che ai sensi della disciplina di gara può essere adattato.

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 10
PROT. 68021 DEL 21/07/2015**

In relazione alla procedura di cui in oggetto, con specifico riferimento alle competenze inerenti alla geologia, si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della relativa parcella. Stante difatti il fatto che il tariffario utilizzato risulta abrogato, si evidenzia che, quale importo lavori ai fini del computo delle specifiche competenze, è stato usato il solo importo relativo alle strutture e non già l'intero ammontare dell'intervento. Si chiede altresì se, nel compenso previsto, siano inclusi anche gli oneri relativi alle indagini geognostiche e

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

geofisiche, nonché le analisi e prove di laboratorio. Ringraziando della cortese disponibilità, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

In merito alle competenze inerenti alla geologia, si evidenzia quanto segue:

- ✓ il comma 4 dell'art. 1 del DM 143/2013 recita testualmente: *"Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge"*. Trattasi di norma di sicurezza, introdotta per scongiurare il rischio che il corrispettivo risultante dall'applicazione dei nuovi parametri fosse più elevato di quello determinato dall'applicazione delle vecchie tariffe. Quanto sopra risulta espressamente evidenziato anche nella Det. ANAC n. 4/2015.
- ✓ La prestazione professionale del geologo è richiesta esclusivamente per una scala di sicurezza esterna, da realizzare ex - novo, in adiacenza al plesso principale, intervento essenzialmente di natura strutturale (categoria S.04), stimato complessivamente pari ad € 106.000.
- ✓ Gli interventi di natura edilizia riconducibili alla categoria E.10 sono invece relativi ad altre parti dell'immobile, come desumibile dalla progettazione preliminare, la cui progettazione ed esecuzione sono del tutto autonome e distinte dalla scala di sicurezza e non richiedono alcun apporto professionale da parte del geologo.
- ✓ L'importo a base d'asta è onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste e/o occorrenti per l'esecuzione del servizio.

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 11
PROT. N. 68111 DEL 21/07/2015**

Con riferimento alla procedura in oggetto è possibile, nel gruppo di progettazione, che un professionista sia indicato per più di un settore specialistico?

RISPOSTA

La risposta è affermativa, fermo restando quanto previsto dalla disciplina di gara in merito al numero minimo di unità previste.

Si rinvia inoltre alla risposta alla **RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5 PROT. N. 64402 del 09/07/2015**.

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 12
PROT. 68042 DEL 21/07/2015**

Buongiorno,

con riferimento ai requisiti di partecipazione, si chiede se l'espletamento di servizi categoria Edilizia, ID Opera E.10 con classe e categoria I/d, possono considerarsi soddisfatti anche se rientranti in ID E.07 classe e categoria I/d, considerando che il grado di complessità risulta pari.

RISPOSTA

La Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015 al punto 4. Classi, categorie e tariffe professionali dispone quanto segue: *“Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*.

**RICHIESTA CHIARIMENTI N. 13
PROT. N. 68380 DEL 21/07/2015**

Buongiorno,

relativamente al bando in oggetto, poiché si richiede la trasmissione di documentazione comprovante requisiti tecnico professionali senza offerta economica, chiedo se è possibile inoltrare il tutto con PEC.

RISPOSTA

Non saranno ritenute idonee, forme di trasmissione diverse da quelle stabilite dalla disciplina di gara.

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 14

PROT. N. 68629 del 22/07/2015

Con la presente siamo a richiedere:

nel caso di presentazione della manifestazione di interesse in RTP, se uno dei soggetti **non** compila i quadri contenuti nel modello A2 in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art 263 del DPR 207/2010, il costituendo raggruppamento viene escluso dalla procedura?

RISPOSTA

La disciplina di gara prevede quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 261, comma 7, del DPR n. 207/2010, **in caso di Raggruppamenti temporanei**, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, la **mandataria in ogni caso possiede il requisito in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti**; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti”.

Non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo alle singole mandanti.